

L.R. TOSCANA 23 marzo 2000, n. 42 (ART. 55).
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

Art. 55
Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all'alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di "bed & breakfast" ⁽⁷⁷⁾.

(77) Articolo così sostituito dall'*art. 24, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 55. Affittacamere. 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.».